

d.l. n°71 del 25 febbraio 2000

Publicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2000

Oggetto: "Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 e' sostituita dalla seguente:

"d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'articolo 5.";

b) all'allegato B, capitolo V, punto 4, e' aggiunta la seguente lettera:

"e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale.";

c) all'allegato C, il capitolo III e' sostituito dal seguente:

"Capitolo III

CONDIZIONI DI PRODUZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E IMPORTAZIONE DI STOMACI, VESCICHE E BUDELLA LAVATI, SALATI O ESSICCATI E/O RISCALDATI.

Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:

- 1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano;
- 2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono ne' salati ne' essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3°C;
- 3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;
- 4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;
- 5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;
- 6) l'impiego di legno e' vietato; tuttavia, e' autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione."

Art. 2.

#### Riferimenti

1. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.